

I vincoli. Operativi se in linea con i criteri regionali

Sui tirocini porta chiusa agli enti formativi privati

■ Chi esercita l'attività di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro (prevista dall'articolo 2, lettera b, del decreto legislativo 276/03) può promuovere qualunque tipo di tirocinio con esclusione di quelli definiti «curricolari». Lo ha precisato il **ministero del Lavoro** con la risposta a interpellato numero 36/2011, diffusa ieri.

È stato pienamente confermato quanto già specificato nella circolare 24/2011 vale a dire che - anche alla luce delle recenti modifiche introdotte dall'articolo 11 del decreto legge 138/2011 (convertito dalla legge 148/2011) - per promuovere i tirocini formativi e di orientamento occorre essere in possesso dei requisiti identificati dalle leggi regionali. Se le Regioni non hanno regolamentato la materia, allora si continuano ad applicare i criteri di selezione dei soggetti promotori individuati dall'articolo 18 della legge 196/97 e dal relativo regolamento di attuazione. Il ministero ribadisce, dunque, che i tirocini non possono essere promossi da semplici istituzioni formative private a meno che non si tratti di istituzioni

senza fini di lucro ma, in ogni caso, devono essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata dalla Regione. La nuova normativa punta a evitare che i tirocini formativi siano posti in essere da chi non può offrire le garanzie minime che la legge dispone a tutela dei tirocinanti.

I tirocini curricolari restano confinati al campo di intervento delle università e delle scuole. Per raggiungere il loro scopo i periodi di tirocinio dovranno essere inseriti all'interno di percorsi di istruzione ben definiti, con l'intento di completare la formazione alternando studio e lavoro.

Con un altro interpellato (37/2011) il ministero spiega che la somministrazione a tempo determinato è in astratto compatibile nell'ambito degli appalti endoaziendali stipulati dall'impresa utilizzatrice, ove risulta che quest'ultima esercita effettivamente il potere direttivo sui lavoratori e assume su di sé il rischio dell'esecuzione dell'appalto.

**A.Can.
G.Mac.**

© RIPRODUZIONE RISERVATA

